



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00051/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 106/2018, presentato, in data 6 dicembre 2018, dalla società Cosenza Calcio S.r.l. contro la società Hellas Verona F.C. S.p.A. per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale - Sezioni Unite - della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 6 novembre 2018, di cui al C.U. n. 047/CSA, con la quale è stata confermata la sentenza del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al C.U. n. 25 del 14 settembre 2018, che ha inflitto alla ricorrente la sanzione della perdita a tavolino della partita Cosenza - H. Verona del 1 settembre 2018 con il punteggio di 0-3 in favore dell'Hellas Verona, unitamente all'ammenda di € 3.000,00 con diffida, in applicazione degli artt. 17, comma 1, e 1**bis**, CGS, a causa della mancata disputa della suddetta gara per via dell'impraticabilità del campo di gioco dei padroni di casa.

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 gennaio 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma in data 18 gennaio 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face